

COMUNE DI ACATE

PROVINCIA DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N.17 del 28.06.2010

ART. 1

Sono definiti impianti solari fotovoltaici: gli impianti per la produzione diretta di energia elettrica mediante lo sfruttamento del sole, qualunque sia la loro potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, e costituiti da: insieme dei moduli solari fotovoltaici, intera rete dei cavidotti di collegamento, inverter, cabine d'impianto e di trasformazione, piste di servizio e di accesso all'impianto e tutte le componenti e le infrastrutture necessarie alla loro installazione, manutenzione ed immissione nel punto di connessione, di competenza del gestore, dell'energia prodotta nella rete elettrica (grid-connected) o nel punto di connessione e smistamento delle singole utenze elettriche da essi alimentati (stand-alone), ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa;

Sono definiti impianti collegati alla rete o grid-connected: gli impianti connessi alla rete elettrica;

E' definita energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico, sia stand-alone che grid-connected, l'energia misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche isolate e/o del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;

Il presente regolamento, nell'ambito delle vigenti normative nazionali regionali che regolano la materia, intende offrire un riferimento locale per l'installazione di impianti fotovoltaici su terreni insiti nel nostro territorio.

ART. 2

I riferimenti normativi all'interno del quale il presente regolamento esplica la sua funzione sono:

1. Legge regionale n° 65 del 11/04/1981;
2. Legge regionali n° 15/91
3. D.P.R. 447/98 modificato ed integrato con D.P.R. 440/2000
4. Decreto Legislativo n. 42 del 22 /01/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
5. Art. 36 L.R. 10/2000
6. Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità; legge 1 giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
7. Legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;
8. Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”

9. Decreto Ministero Attività produttive 28/07/2005;
10. Decreto Ministero Attività Produttive 24/10/2005;
11. Decreto Assessorato regionale Territorio ed Ambiente 17/05/2006;
12. Circolare Assessorato regionale territorio ed ambiente n. 17 del 14/12/2006
13. Decreto interministeriale (Ministero economia e delle finanze e Ministero dello sviluppo Economico) del 19/02/2007;
14. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1 del 03.02.2009 “Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S)”

ART. 3

Individuazione zone da escludere da installazione d’impianti

Sono individuati in una tavola facente parte integrale del PRG le aree escluse dall’installazione di impianti fotovoltaici cui fa riferimento la vigente Carta dei Beni Paesaggistici emanata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Ragusa e che saranno riportati nei C.D.U. emessi dall’ente.

ART. 4

Cautele e precauzioni nelle installazioni

Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutire l’interferenza visiva con efficace barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario artistico inseriti nell’apposito elenco del P.R.G.. A tal fine occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili.

Non devono mai essere alterati la naturale pendenza dei terreni e l’assetto idrogeologico dei suoli e deve essere garantita il più possibile la naturale permeabilità dei siti.

ART. 5

Salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggio rurale

Nell’ubicazione per la realizzazione degli impianti si dovrà rispettare il patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57 , articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

ART. 6

Dismissione degli impianti non attivati – cauzione

In forza del presente regolamento gli impianti realizzati e non attivati, cioè che non erogano energia elettrica per cause non dipendenti da terzi, entro 2 anni dall’ultimazione, devono essere smontati a cura del proprietario o avente diritto con rimessa in pristino degli eventuali corpi e/ manufatti

accessori, previa comunicazione al comune, a tal scopo occorre comunicare la fine dei lavori dichiarando la messa in esercizio o meno.

Dovrà essere altresì comunicato al comune la fine dei lavori di smontaggio allegando alla comunicazione ampio repertorio fotografico con coni ottici.

La ditta dovrà presentare prima dell'esame del Consiglio Comunale della richiesta di parere ex art. 7 L.R. 65/81 e s.m.i. una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di impegno a presentare polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a garanzia dello smontaggio dell'impianto se lo stesso non viene attivato entro due anni dall'ultimazione dei lavori.

Detta polizza porrà in garanzia l'importo necessario per lo smontaggio così come determinato nel computo metrico presentato dalla ditta e reso congruo dall'ufficio Tecnico del Comune.

La suddetta polizza deve essere presentata unitamente all'inizio lavori di realizzazione dell'impianto.

In caso di mancato smontaggio dell'impianto non attivato e delle sue pertinenze e accessori da parte della ditta proprietaria o avente diritto il comune chiederà l'escussione della polizza fideiussoria e provvederà direttamente allo smontaggio.

Sono fatte salve le azioni legali correlate alla suddetta inerzia.

Si procederà allo svincolo di detta polizza a seguito accertamento da parte di tecnici comunali sull'avvenuto smontaggio.

ART. 7

Dismissione impianti attivati

Risulta a carico della ditta proprietaria o avente diritto, l'onere di provvedere alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compreso accessori e pertinenze), qualora lo stesso termini la propria funzione di generatore fotovoltaico.

Sarà compito dell'ufficio Tecnico, provvedere al controllo sulla regolare attività di funzionamento degli impianti installati nel territorio comunale di norma con frequenza semestrale mediante sopralluogo con personale tecnico.

La ditta avente diritto dovrà presentare, prima dell'esame del Consiglio Comunale della richiesta di parere ex art. 7, L.R. 65/81 e s.m.i., una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 recante il proprio impegno a presentare una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a garanzia dello smontaggio dell'impianto e della bonifica dell'area, accettando in toto i contenuti del primo comma del presente articolo.

L'importo della polizza fideiussoria dovrà garantire l'eventuale dismissione degli impianti non attivati, funzionanti e non funzionanti. La suddetta polizza fideiussoria dovrà essere prestata per tutta la durata della convenzione ed adeguata periodicamente al prezzario regionale.

Detta polizza fideiussoria dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di inizio lavori di realizzazione dell'impianto.

Nel caso in cui la ditta proprietaria o avente diritto non provveda alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compreso accessori e pertinenza) è diritto del Comune escutere la polizza fideiussoria la fine di attivare tutte le misure di bonifica.

Lo svincolo di detta polizza avverrà solo dopo accertamento da parte dei tecnici comunali sull'avvenuto smontaggio.

ART. 8

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione

La società installatrice e/o proprietaria degli impianti fotovoltaici, è obbligata a realizzare le opere di mitigazione, tra l'altro previste, di cui all'articolo 6 del P.E.A.R.S. ed occuparsi, per tutta la durata della convenzione, tanto della manutenzione ordinaria (ad es. irrigazione degli arbusti e potatura) quanto di quella straordinaria (ad es. piantagione – sostituzione di piante secche con altre in vita).

ART. 9

Competenza sulle procedure burocratiche di installazione – disinstallazione degli impianti.

La struttura comunale competente a tutte le procedure burocratiche relative agli impianti fotovoltaici regolamentati con il presente documento è l'Ufficio Tecnico Comunale, che farà riferimento all'allegato norme di attuazione.

ART. 10

Misure di compensazione

Per quanto riguarda la valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per i quali è necessaria l'Autorizzazione Unica Regionale, tra gli altri criteri generali, vengono richieste alla Società misura di compensazione, calcolate come negli allegati seguenti.

ART. 11

Destinazione delle misure di compensazione

La destinazione delle "misure di compensazione" è vincolata alla realizzazione da parte della ditta richiedente con onere a suo integrale carico di interventi di ristrutturazione o impianti di rilievo socio sanitario o di riqualificazione territoriale con riferimento a:

- Depurazione per la qualificazione delle acque reflue;
- Spese per realizzazione e manutenzione strade e pubblica illuminazione in zone rurali;
- Realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale;
- Realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc.) a basso consumo e/o alimentazione alternativa;

- Interventi sul patrimonio edilizio pubblico mirante ad ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica e/o installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;
- Acquisto autovetture per l'ente a bassa emissione inquinante;
- Spese per la tenuta e l'aggiornamento dell'apposito albo con l'elenco dei progetti autorizzati e le relative superficie.

Laddove consentito in sede di conferenza di servizio il Comune potrà riceversi l'equivalente monetario derivante dal calcolo delle misure di compensazione come specificato negli allegati al presente predisponendo appositi capitoli di entrata di spesa finalizzati alla realizzazione delle opere precedentemente indicate.

SEGNALETICA

Complementariamente alla realizzazione dell'impianto e contestualmente alla sua attivazione la ditta dovrà installare a propria cura e spese segnaletica verticale sulle strade di maggiore importanza che indichi la presenza dell'impianto stesso. Per detta segnaletica la Ditta prima del parere da rendere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

CARTELLO CANTIERE

Trattandosi di opere di trasformazione urbanistico edilizia la ditta autorizzata all'installazione ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 7 della Legge 47/85, di esporre sui fronti dell'appezzamento prospettanti sulla pubblica o sulle pubbliche vie, il cartello cantiere delle dimensioni di mt. 1,40 per 2,50 ad altezza di mt. 2,00 da terra.

ART. 12

Norma transitoria

Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le richieste di installazione di impianti ancorchè non esitate dal Consiglio Comunale per le quali alla data di entrata in vigore dello stesso non è stata stipulata apposita convenzione.

ART. 13

Invio agli organi competenti del presente regolamento

Il presente regolamento va inviato ai dipartimenti della Regione Siciliana (Territorio ed Ambiente, Industria, Enti Locali, Turismo, Lavori Pubblici), nonché alla Provincia regionale di Ragusa, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. Di Ragusa, all'ASL n° 7 Ragusa, nonché agli Ordini Professionali e pubblicato sul sito comunale.

